14033/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

IMPIEGO PUBBLICO REITERAZIONE ABUSIVA CONTRATTI A TERMINE SUCCESSIVA STABILIZZAZIONE

Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

Ud. 21/12/2021 - CC

R.G.N. 32474/2020

Cron. 14033

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 32474-2020 proposto da:

AZIENDA U.S.L. TA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ELEONORA COLETTA;

- ricorrente -

contro

STANO ANNUNZIATA, domiciliata *ope legis* in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO DE MICHELE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 172/2020 della CORTE D'APPELLO SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 29/06/2020;

copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc

11653/21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO CHE

1. la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto - adita da Annunziata Stano, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva rigettato tutte le domande e, accertata la reiterazione abusiva del rapporto a tempo determinato, ha condannato l'Azienda USL di Taranto al pagamento di sei mensilità dell'ultima retribuzione percepita, a titolo di risarcimento del danno liquidato ex art. 32 della legge n. 183/2010;
2. la Corte territoriale ha escluso che l'immissione in ruolo, avvenuta all'esito di procedura concorsuale, potesse essere ritenuta idonea ad eliminare ed a ristorare il danno da illegittima precarizzazione, perché l'assunzione era stata ottenuta in ragione dell'esito favorevole del concorso e non in conseguenza della sola stipula dei contratti a termine oggetto di impugnazione;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Azienda USL TA sulla base di quattro motivi ai quali ha opposto difese con controricorso Annunziata Stano;
5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, degli artt. 1, 2 e 3 del d.P.C.M. 6 marzo 2015, dell'art. 20 comma 1 della legge n. 107/2015, e sostiene, in sintesi, che in ragione dell'intervenuta stabilizzazione la

Corte territoriale avrebbe dovuto, rigettare la domanda di risarcimento del danno in quanto non provata;

2. con la seconda critica l'azienda ricorrente si duole della violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 nonché della direttiva 1999/70/CE in combinato disposto con l'art. 32 della legge n. 183/2010 e, attraverso il rinvio a precedenti di questa Corte, insiste nel sostenere che la stabilizzazione rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente, con la conseguenza che al personale stabilizzato il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo se il danno stesso sia allegato e provato;

3. argomenti analoghi vengono sviluppati nel terzo motivo che addebita alla Corte territoriale la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2059 cod. civ. nonché dell'art. 32 della legge n. 183/2010 perché, una volta esclusi i presupposti dell'agevolazione probatoria imposta dalla necessità di conformare l'ordinamento al diritto dell'Unione, torna ad espandersi il principio secondo cui il danno non può essere *in re ipsa* e deve essere provato;

4. infine con la quarta critica si deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, 416 cod. proc. civ. perché il giudice d'appello nel disconoscere gli effetti dell'intervenuta stabilizzazione avrebbe finito per far ricadere l'onere della prova su una parte diversa da quella tenuta a dimostrare il pregiudizio subito;

5. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati perché il giudice d'appello ha deciso la controversia in conformità al principio di diritto enunciato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240 e 35369 del 2021, secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione

presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»;

5.1. la partecipazione ad un concorso pubblico, che prevedeva una parziale riserva di posti in favore del personale in possesso dei requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione previste dalle leggi n. 296/2006 e n. 244/2007 nonché di quello che aveva maturato tre anni di servizio alla data del 30.10.2013, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni; maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni; contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» (Cass. S.U. n. 16041/2010);

5.2. solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006);

5. dalle considerazioni che precedono discende che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che nella fattispecie il superamento della procedura concorsuale, sia pure in parte riservata, non potesse essere equiparata, ai fini del rispetto della clausola 5 dell'Accordo Quadro, alla conversione del rapporto e pertanto, altrettanto condivisibilmente, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente all'abusiva reiterazione, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito;

6.1. la pronuncia gravata è conforme al principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. S.U. n. 5072/2016, ha costantemente affermato che « in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.» (Cass. S.U. n. 5072/2016);

7. sono pertanto infondati i motivi nella parte in cui ripropongono la tesi, disattesa dalla Corte territoriale, della necessaria prova del danno;

8. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Azienda ricorrente nella misura indicata in dispositivo;

9. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e

per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 21 dicembre 2021

Il Presidente
Lucia Esposito

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
4 MAG 2022
oggi, ...
IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Ciamberresi

IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Ciamberresi